

08/10/2021

Vademecum sulle procedure operative per la predisposizione e sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione tra PP.AA. ex art. 15 Legge 241/90

Sommario

Vademecum sulle procedure operative per la predisposizione e sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione tra PP.AA. ex art. 15 Legge 241/90	2
Introduzione	2
Accordi di Collaborazione tra PPAA ex art. 15 Legge 241/90	3
La predisposizione della documentazione	4
La procedura per la predisposizione dei documenti per la sottoscrizione degli Accordi ex art. 15 della Legge 241/1990	5
Modello commentato di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90.....	7

Vademecum sulle procedure operative per la predisposizione e sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione tra PP.AA. ex art. 15 Legge 241/90

Introduzione

Al fine di supportare la partecipazione della comunità scientifica del CREA nella presentazione di nuove proposte progettuali in risposta alle opportunità di finanziamento e di collaborazione scientifica, l'UDG3 - Ufficio Progetti - ha avviato la predisposizione di *vademecum* sintetici, riportanti le fasi operative, la documentazione necessaria e le tabelle sinottiche utili al personale dei Centri per la predisposizione della documentazione prevista dalle diverse tipologie di finanziamento.

Tale iniziativa risponde inoltre alla oggettiva esigenza di semplificare i processi gestionali e di aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la standardizzazione e la mappatura delle fasi operative per la presentazione dei "progetti".

A tal fine sono stati predisposti i primi cinque *vademecum* relativi a: 1) PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020; 2) PRIMA Sezione 2 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*); 3) PSR 2014-2020 (Misure 1, 4, 10, 16 e 19); 4) Bandi delle Fondazioni bancarie; 5) Accordi di collaborazione ex art. 15 Legge 241/90.

Tali tipologie di "progetti" sono state selezionate sulla base della rilevanza per il CREA nell'ultimo quadriennio (2017-2020) e dell'evoluzione temporale nella emanazione ed articolazione degli stessi da parte degli Enti finanziatori.

<<<<<<

La tabella di seguito riportata mette in luce, relativamente agli Accordi di Collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90, come nel corso degli ultimi anni e con sempre maggiore frequenza, si stia assistendo al crescente ricorso alla realizzazione di attività progettuali da realizzarsi tramite la stipula di tali Accordi.

Percentuale delle proposte presentate per singola tipologia di finanziamento sul totale delle proposte presentate (per anno)						
Anno	PON (%)	PRIMA sez. 2 (%)	PSR (%)	Fondazioni bancarie (%)	Accordi ex art 15 (%)	Proposte totali presentate
2017	1,3	0,0	38,0	6,2	0,0	100,0
2018	0,0	5,8	30,8	3,5	0,4	100,0
2019	0,0	2,5	19,1	4,1	3,9	100,0
2020	0,0	4,9	15,6	4,1	13,9	100,0

Seguiranno ulteriori Vademecum per altre “tipologie” in funzione della futura emanazione di nuovi programmi di finanziamento.

Accordi di Collaborazione tra PPAA ex art. 15 Legge 241/90

Tale forma di Accordo è uno strumento sistematicamente utilizzato per la realizzazione di “progetti” rientranti nell’ambito di attività istituzionali, svolte in sinergia con Ministeri ed altre Pubbliche Amministrazioni che vedono coinvolto il CREA per le sue specifiche competenze scientifiche.

Il ricorso agli Accordi ex art. 15 ha evidenziato, sin dalle prime esperienze, l’assoluta necessità per i Centri del CREA di meglio definire i contenuti e le modalità di scrittura dei relativi Atti.

Per tale ragione, questo **Vademecum** espone e rende organici i principi e le regole utili a impostare, sin dalle fasi preliminari, quanto necessario per predisporre correttamente ed efficacemente la documentazione, alla luce dei vincoli e delle regole imposte dalle norme di riferimento.

Premessa

Il Legislatore ha previsto con l’art. 15 della Legge 241/1990 la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, in presenza di determinate condizioni, di stipulare accordi tra loro per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse pubblico e comune alle parti. Tale strumento normativo trova fondamento giuridico nella Direttiva n. 24/2014 UE, art.1 paragrafo 6¹.

Con il successivo art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 è stato precisato che, per escludere l’applicazione delle norme in materia di appalti agli accordi tra amministrazioni, debbono sussistere tutte le seguenti condizioni:

1. L’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
2. la cooperazione deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
3. i soggetti stipulanti l’accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tra le distinte modalità di svolgimento di attività progettuali, è bene rimarcarlo, gli Accordi in esame si collocano tra quelle svolte a titolo non oneroso e non costituiscono una fonte di finanziamento per il CREA. Infatti, nei casi in cui l’accordo preveda un flusso finanziario, questo costituisce solo una forma di ristoro degli eventuali costi sostenuti da una o più delle parti in accordo. Inoltre, tali ristori sono dovuti e legittimamente riconoscibili solo a condizione che i “costi” che li determinano

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024>

eccedano il contributo autonomamente garantito da ciascun partecipante in funzione del proprio interesse istituzionale.

La predisposizione della documentazione ^{2 3}

Questa tipologia di Accordi impone una particolare attenzione nella stesura degli Atti da sottoscrivere e formalizzare che devono essere adeguati alle seguenti condizioni:

- a) lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) nell'Accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
- d) il ricorso all'Accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e quindi, l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

A causa delle limitazioni imposte dalla normativa in materia, i referenti del CREA, sin dalle prime fasi di predisposizione dell'Accordo, devono tenere in debito conto quanto di seguito segnalato:

- 1. nelle premesse "considerato e visto" deve risultare ben esplicitato il contesto istituzionale e normativo che dia conto dell'Interesse pubblico e delle sinergie operative realizzabili con l'Accordo (efficienza, efficacia, risparmio risorse pubbliche, comune interesse istituzionale);
- 2. nelle premesse "considerato e visto" devono risultare ben esplicitati, ma in forma sintetica e mirata, i compiti istituzionali delle PP.AA. coinvolte in stretto riferimento ai contenuti dell'Accordo;
- 3. nelle attività devono essere obbligatoriamente esplicitati i rispettivi ruoli e compiti operativi. L'assoluta equiordinazione delle parti coinvolte è condizione ineludibile in tali Accordi;
- 4. è opportuno che i costi (spese dirette e indirette in capo a ciascuna delle parti per la realizzazione della collaborazione) siano indicati in via esplicita o implicita e che l'eventuale trasferimento finanziario da una delle parti verso l'altra, sia giustificato dall'attribuzione di attività che determinano specifici ed oggettivi oneri di esecuzione aggiuntivi;
- 5. il costo del personale strutturato (tempo indeterminato) non può, di norma, essere imputato tra i costi per i quali è richiesto rimborso;

² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=>

³ Fonti giuridiche di approfondimento sono: art. 5 comma 6 Codice Appalti; Delibera n 567, n 619 e n 1301 della Autorità Nazionale Anticorruzione rispettivamente del 31 maggio 2017, del 4 luglio 2018 e del 14 dicembre 2016; Corte di Giustizia CE - sentenza 19 dicembre 2012 n.C-159/11; ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16 maggio 2013, causa C-564/11; Consiglio di Stato, sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013 e n. 3130 del 23 giugno 2014, Consiglio di Stato, Sez. II, 22 aprile 2015, parere n. 1178.

6. ogni riferimento ad obblighi, verifiche, condizioni, Commissioni di valutazione, ecc. deve tenere conto della equiparazione dei ruoli non potendo le parti dissimulare con tale accordo un incarico per lo svolgimento di servizi;
7. tali accordi non devono prevedere quindi un “corrispettivo” e non possono in nessun caso determinare un vantaggio per un operatore privato alterando la libera concorrenza del mercato;
8. la giurisdizione di eventuali controversie, non componibili in via bonaria tra le parti, è affidata al tribunale amministrativo;
9. devono essere sempre previsti: l’esplicitazione dei responsabili dell’accordo, la tutela del background e dei risultati, la tutela dei dati personali, il pagamento dell’Imposta di bollo.

È di fondamentale rilevanza che i Centri informino e coinvolgano l’Ufficio Progetti UDG3 dell’Amministrazione Centrale (AC) non appena si avvia il processo preparatorio per la stipula di un Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990, al fine di condividere, sin dalle prime fasi, la corretta impostazione e stesura dei documenti necessari alla stipula. Infatti, la predisposizione di tali Accordi deve ovviamente includere anche gli eventuali allegati e le pregresse comunicazioni tra le Parti, che devono risultare parimenti adeguate e rispondenti alle condizioni di legittimità previste per l’Accordo stesso.

La procedura per la predisposizione dei documenti per la sottoscrizione degli Accordi ex art. 15 della Legge 241/1990

1. Il Centro informa appena possibile l’Ufficio UDG3, avviando un processo di comune condivisione dei documenti e delle procedure da seguire (il Centro mantiene il ruolo di contatto con le altre Parti in Accordo). Tale processo deve portare ad una stesura definitiva dell’Accordo di collaborazione che deve essere preliminarmente avallata dalle parti, **prima che l’Accordo stesso sia vincolato da approvazioni formali** di una delle Parti coinvolte;
2. nel corso di tale processo, l’Ufficio UDG3 può favorire il coinvolgimento di altri Uffici dell’AC ai quali viene richiesto, se del caso, un parere di merito circa specifiche parti sensibili dell’accordo;
3. Come comunicato con la nota prot. n. 39764 del 19 dicembre 2019, si ribadisce che, ad opera del Centro, risulta necessario inserire nella piattaforma Monitor il “Progetto”, compreso l’Allegato 3 – Scheda proposta progettuale, anche nel caso in cui l’Accordo di collaborazione non preveda trasferimenti finanziari, seguendo quanto indicato nel *Manuale Operativo Aree Progetti e Scouting*⁴.

⁴ http://wenet.mediamind.it/wiki_a/home-it-it/moduli/progetti/note-operative-progetti/

4. con la Delibera n. **10 del 12 marzo 2021** del Consiglio di Amministrazione sono state stabilite le regole per la sottoscrizione di Accordi ex art 15 Legge 241/1990, protocolli di intesa e altri atti. La seguente tabella, allegata alla citata Delibera, riassume le competenze di firma e di istruttoria.

TABELLA: QUADRO DELLE COMPETENZE E DELLE ISTRUTTORIE

TIPO DI ATTO	CON CHI SI FIRMA	CHI FIRMA DEL CREA	APPROVAZIONE IN CdA	UFFICIO CHE SEGUE L'ISTRUTTORIA
Accordi tra Pubbliche amministrazioni (art. 15 L. 241/90)	Università, IRCCS, Enti di Ricerca (Nel caso in cui firmi il Rettore o il Presidente)	Presidente	SI	Ufficio Progetti- UDG3 , se accordi legati a Progetti. Ufficio Reclutamento, formazione e R.S. USC1 se i progetti riguardano attività di formazione e didattica. Ufficio A.I. e relazioni internazionali- UDG4 negli altri casi.
Accordi tra Pubbliche amministrazioni (art. 15 L. 241/90)	Tutte le altre Pubbliche Amministrazioni	Direttore Generale	NO – informativa successiva	Ufficio Progetti- UDG3 , se accordi legati a Progetti. Ufficio Reclutamento, formazione e R.S. USC1 se i progetti riguardano attività di formazione e didattica. Ufficio Affari istituzionali e relazioni internazionali- UDG4 negli altri casi.
Protocolli di intesa, MoU, ecc..	Soggetti privati, nazionali ed esteri	Presidente	SI	Ufficio Affari istituzionali e relazioni internazionali- UDG4
Accordi e convenzioni <i>su materie specifiche, di competenza dei Centri di Ricerca</i>	P.A. e privati	Direttore del Centro di Ricerca	NO – comunicazione alla Direzione generale	Uffici amministrativi dei Centri

5. le Parti firmatarie stabiliscono l'ordine cronologico di firma. In prima istanza o a seguito della firma della controparte, l'Ufficio UDG3 predispone il provvedimento (Decreto o Delibera), un Appunto esplicativo e provvede a restituire al Centro di ricerca interessato dalle attività, o al Centro capofila CREA, l'Atto firmato digitalmente in formato “.p7m”, definitivo o destinato alle successive sottoscrizioni digitali.

Si riporta un quadro sinottico delle azioni da svolgersi, in ordine cronologico, ad opera dei Centri e/o di UDG3 Ufficio progetti.

Azioni da svolgere	A cura del Centro	A cura di UDG3
Inserimento del progetto nella sezione "Progetti" di Monitor se l'Accordo è di competenza UDG3, altrimenti individuare l'Ufficio competente sulla base della tabella sopra riportata, di cui alla Delibera n. 10 del 12 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione	si	verifica
Comunicazione con protocollo a UDG3 per avvio procedura di sottoscrizione Accordi di Collaborazione	si	no
Interlocuzione condivisa tra le Parti per stesura definitiva Accordo di Collaborazione e Atti correlati	si	supporto
Richiesta pareri e supporto ad altri Uffici della AC	no	si
Ottenimento nulla osta alla stipula delle Parti coinvolte	si	no
Predisposizione atti interni al CREA necessari alla stipula (Appunto, Decreto, documentazione per approvazione in C.d.A.)	no	si
Trasferimento dei documenti sottoscritti al Centro	no	si
Trasferimento dei documenti sottoscritti alle altre Parti coinvolte per successive sottoscrizioni o definitivo completamento dell'iter	si	no (salvo casi specifici)

Modello commentato di Accordo di Collaborazione ex art. 15 legge 241/90

Di seguito viene riportato uno schema "commentato" con note esplicative (**evidenziate in Rosso**) di Accordo di Collaborazione strettamente riconducibile all'Allegato 1 della Circolare n. 1 del 14 gennaio 2019, adeguatamente aggiornato ed integrato alla luce delle esperienze maturate dalla data di emanazione della citata Circolare e dei rilievi formulati dagli Organi di controllo preposti alle verifiche amministrative preventive.

Il seguente Schema risulta quindi frutto dell'insieme di conoscenze, suggerimenti e integrazioni acquisite dal CREA nel corso della stipula dei numerosi Accordi di Collaborazione sottoscritti nel 2019, 2020 e 2021 e tiene conto di alcuni aggiornamenti procedurali e interpretativi intercorsi dalla data di emanazione della citata Circolare. **Deve pertanto essere considerato un contributo migliorativo rispetto al testo riportato dalla Circolare n. 1/2019.**

È utile infine evidenziare che la frequente specificità e unicità di tali Accordi di Collaborazione, rende indispensabile che ciascun Atto sia debitamente redatto in funzione delle reali condizioni attuative e quindi debba essere adeguatamente adattato alle circostanze contingenti oltre che condiviso con le parti in accordo.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Finalizzato alla Attuazione del programma *“titolo” o sintesi descrittiva “Acronimo”*

Firmatari

Tra il

e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore Generale del CREA, Dott. Stefano Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. 31055 del 2 aprile 2021).

(Nel caso debba firmare il Presidente, secondo quanto riportato dalla sopra citata nota CREA prot. n. 40017 del 28/04/2021, il capoverso relativo ai riferimenti del CREA è il seguente:)

e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Gaudio, nato a Cosenza (CS) il 18 settembre 1957, Codice Fiscale GDACRL57P18D086G, domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente.

Premesse:

- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca... **NOME CENTRO (di seguito CREA-XX⁵)**;
- il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
- il CREA-XX è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un'istituzione di eccellenza scientifica in riferimento allo.....**(riportare le principali specificità scientifiche del Centro)**;
- i contenuti dell'accordo di collaborazione rientrano pienamente nelle attività istituzionali del CREA-XX, che possiede competenze e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste;
- il CREA nell'ambito delle proprie attività fornisce supporto alle amministrazioni regionali, al ministero e agli stakeholder al fine di promuovere**(indicare specificità del Centro direttamente riferibili alle attività oggetto dell'Accordo)**;
- XYZ è l'Organismo istituzionalmente preposto alla..... **(indicare per ciascuna delle altre parti firmatarie i rispettivi ruoli e compiti istituzionali che ne determinano interesse e competenze direttamente riferibili alle attività oggetto dell'Accordo)**;

⁵ Nel caso di più Centri è necessario adeguare il testo riportando le denominazioni dei Centri e le relative specificità

- Il XYZ e il CREA-XX condividono, ognuno nel rispetto dei propri compiti istituzionali, un comune interesse per la ricerca di soluzioni innovative finalizzate al **(indicare gli obiettivi condivisi di natura generale che giustificano la comune decisione di collaborare);**
- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;
- il presente Accordo è diretto a perseguire finalità a vantaggio e nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune alle parti che si esplica in attività istituzionale di ricerca e supporto scientifico propria del CREA-XX complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Istituzione/Amministrazione pubblica XYZ.

Richiamati:

(Devono essere richiamate le Norme che determinano il contesto giuridico, regolatorio ed amministrativo generale all'interno e a causa del quale sono state assunte e si collocano gli atti e le deliberazioni operative propedeutiche al presente Accordo da riportarsi nei successivi "Preso atto che:").

Preso atto che:

Le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente preposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti.

(Di seguito deve essere riportato ogni Atto, Delibera o Decisione di Tavoli Istituzionali o Programma attuativo che ha determinato la possibilità/opportunità di programmare e condividere le attività di cui al presente Accordo di collaborazione).

Considerato che:

(Si deve esplicitare come e perché le due o più Pubbliche amministrazioni coinvolte, in un generale contesto che determina interesse pubblico per economicità ed efficienza dell'iniziativa, abbiano maturato la volontà di stipulare il presente Accordo in virtù del comune interesse ed alla luce dei contenuti e degli indirizzi dei Documenti precedentemente citati). (Al primo punto Indicare il Provvedimento normativo o l'Atto deliberativo più rilevante e direttamente connesso al presente Accordo, delineandone il contenuto essenziale e il principale obiettivo).

Preso altresì atto che:

- il presente accordo soddisfa le condizioni previste dall'art. 5 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto

unitario volto a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

tutto quanto sopra visto, premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolato

Art 1 Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (*se del caso....unitamente all'allegato tecnico "Programma operativoed altri eventuali allegati"*) e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Art 2 Finalità e oggetto della collaborazione

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati. Le parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato al perseguimento dei comuni obiettivi di ... (*descrivere in estrema sintesi l'oggetto e l'obiettivo generale della collaborazione*).

Art. 3 - Responsabili delle Parti

Il referente responsabile dell'attività per XYZ sarà xxxxxxxx, il referente responsabile dell'attività per il CREA-XX sarà, xxxxxxxx. (*Eventualmente*) Il responsabile scientifico delle attività sperimentali e tecniche sarà xxxxx.

Art. 4 - Attività ed impegni delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA-XX e XYZ si impegnano vicendevolmente a: (*descrivere per punti tramite "Titoli esplicativi" le attività da realizzarsi suddividendole tra le Parti firmatarie. Tali descrizioni devono essere direttamente riconducibili a quanto riportato nell'eventuale allegato tecnico "Programma operativo". In caso di assenza dell'allegato tecnico sarà necessario un maggiore grado di definizione delle attività ripartite tra i firmatari*).

Art. 5 Modalità di esecuzione delle attività

A) (*Nel caso in cui i contenuti dell'Accordo siano riconducibili ad un "Accordo quadro" e quindi non siano definiti precisi compiti operativi ma esclusivamente indirizzi programmatici e generiche opportunità di future collaborazioni, inserire il seguente testo*) Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di Accordi operativi, che saranno sottoscritti dai rispettivi rappresentanti. Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti

B) (*nel caso in cui l'Accordo definisca concrete attività operative da realizzarsi, risulta necessario definire, in funzione di quanto indicato al precedente art. 4, le modalità di coordinamento, gestione e monitoraggio in corso di esecuzione, indicando competenze e ripartizione dei compiti tra le parti e le eventuali modalità di rimodulazione degli obiettivi e delle attività*).

(Il livello di approfondimento descrittivo necessario per la compilazione degli artt. 4 e 5 è funzione della presenza di un eventuale allegato tecnico al quale può essere rinviata la definizione dei dettagli e una chiara ed organica esposizione e ripartizione del programma di lavoro previsto dall'Accordo).

Art. 6 - Impegni delle Parti ed eventuali trasferimenti finanziari

A causa dell'interesse prevalente di XYZ a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo di promotore istituzionale e dell'assegnazione al CREA-XX di attività scientifiche ed operative che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno realizzativo. *(il paragrafo deve essere opportunamente adattato in funzione della specificità delle attività attribuite alle parti)*, è riconosciuto da XYZ al CREA-XX, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad Euro xxxxx,00. Tale trasferimento finanziario a beneficio del CREA-XX ed a parziale ristoro dell'impegno economico assunto, è soggetto a rendicontazione e sarà utilizzato integralmente per spese concernenti, strettamente ed esclusivamente, la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo e non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito dell'Accordo in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti. XYZ e il CREA potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di XXXX mesi *(in taluni accordi, come ad esempio nel caso del Mipaaf o di altre Amministrazioni centrali, deve essere prevista quale data di entrata in vigore dell'accordo la data di registrazione presso gli organi di verifica contabile utilizzando il seguente testo:).*

Il presente Accordo è valido a decorrere dalla data di registrazione del decreto di approvazione da parte del competente organo di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le attività progettuali dovranno essere integralmente ultimate e rendicontate entro XXXX mesi dalla data di registrazione del decreto.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Aggiungere se del caso, in alternativa tra loro, uno delle seguenti tre opzioni:

1. *Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di **Contitolarità / Titolarità**, atto a regolarizzare i rapporti tra i **rispettivi titolari di ciascuna delle Parti**. ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, da specifiche clausole a norma dell'art. 28 del GDPR.*
2. *XYZ individua come Titolare del trattamento dei dati il CREA-XX alla cui nomina si provvederà con separato atto. Il responsabile del trattamento, a sua volta, si impegna a nominare gli incaricati del trattamento dei dati con separato atto.*
3. *Le Parti, con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati, assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell'art. 4, n.7 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR. Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritte nel dettaglio in un separato atto di "contitolarità" che XYZ ed il CREA si impegnano sin d'ora a sottoscrivere.*

(N.B.: Secondo le prevalenti indicazioni del DPO del CREA, è necessario stabilire chi detiene la titolarità dei dati tra le parti coinvolte o se si opta per una contitolarità. In ogni caso, sono esplicitati gli obblighi a sottoscrivere atti conseguenti per nomina Responsabili e incaricati).

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e XYZ si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate, secondo i criteri esposti al precedente Art. 6, fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei Referenti per le attività sono i seguenti:

per il XYZ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

per il CREA-XX, crea@pec.crea.gov.it; xx@crea.gov.it ; nome.cognome@crea.gov.it;

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente. Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro XX,00 (euro 16 ogni 4 pagine, arrotondando al multiplo di quattro superiore), che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

(Nel caso in cui gli oneri di bollo siano da attribuirsi a tutte le Parti firmatarie si deve utilizzare, al posto della precedente, la seguente formulazione:)

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e s.m.i. L'imposta di bollo sarà equamente ripartita tra le Parti ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali in modo virtuale, ex art. 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972 nel modo seguente: dal XYZ (autorizzazione n° XXYY rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data XX/MM/YY) e dal CREA (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).

(esiste infine la possibilità che gli oneri di bollo siano anticipati da una delle parti in accordo e successivamente restituiti)

Letto, approvato e sottoscritto

XYZ 	Consiglio per la ricerca in agricoltura l'Analisi dell'Economia Agraria
------------------	---

Elencare eventuali allegati

1. Allegato 1.....
2. Allegato 2.....
3. Allegato nn.....